

Comune di Villanova D'Asti

Parere n.3/2023 del Revisore dei Conti

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "DEBITI FUORI BILANCIO".

La sottoscritta Gaietto Cristina, dottore commercialista, revisore ai sensi dell'art. 234 d.lgs. n. 267/2000,

VISTO

La proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZA ESECUTIVA E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. 267/2000"

- "

Considerato

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;
- la nota protocollo n. 833 del 19/01/2022 con cui l'avvocato Francesco Dal Piaz trasmette la nota con cui l'Avv. Venturino Marco, difensore della Provincia di Asti, ha richiesto il pagamento delle spese di lite come liquidate dal TAR per il Piemonte con la sentenza n. 1203/2021 del 23/12/2021 che ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Villanova d'Asti e dalla Sig.ra Vanara Catterina avverso l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Asti per la realizzazione dell'impianto di biogas da parte della Società 2G2M Energy
- che il TAR Piemonte, Sezione Seconda, con la sentenza n. 1203/2021 condanna il Comune di Villanova d'Asti e Catterina Vanara, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 di cui 2.500,00 a favore della Provincia di Asti e 2.500,00 a favore della Società Cooperativa Agricola 2G2M Energy, oltre oneri di legge
- che i Responsabili del Settore Tecnico 1 e del Settore Tecnico 2 hanno prodotto una relazione da cui si evince l'esistenza dei seguenti debiti fuori bilancio relativi a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194, comma 1 lettera a) sentenze esecutive per un totale di € 3.647,80 così suddiviso:
 - € 1.823,90 a favore della Provincia di Asti;
 - € 1.823,90 a favore della Società Cooperativa Agricola 2G2M Energy

Che oltre a tale debito fuori bilancio è presente ancora un altro debito per pagamento spese processuali del procedimento penale verso un dipendente licenziato per rivelazione segreti d'ufficio

- nota protocollo n. 13199 del 11/10/2021 con cui l'avvocato Davide Gatti trasmette la sentenza della Corte di Cassazione n. 28018/2021 del 11/05/2021 che dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende

Tenuto conto che

si è proceduto al finanziamento dei debiti fuori bilancio sopraindicati nell'importo di Euro € 3.647,80 per il primo debito e di euro 1500, 00 per il secondo debito mediante fondi propri di bilancio, a seguito variazione di bilancio da parte del Consiglio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per euro 3647,80 e per euro 1500,00.

Li 20.03.2023

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Gaietto Cristina

